

Decreto federale *Disegno*
**che approva e traspone nel diritto svizzero le Convenzioni
dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale ...¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati i seguenti accordi:

- a. Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996³ concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori);
- b. Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000⁴ sulla protezione internazionale degli adulti (Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti).

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2

La seguente legge federale è adottata:

1 RS 101
2 FF
3 RS
4 RS

Legge federale *Disegno*
sul rapimento internazionale di minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 122 della Costituzione federale⁵;

in esecuzione della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980⁶ sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (Convenzione dell'Aia sul rapimento di minori) e della Convenzione europea del 20 maggio 1980⁷ sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento (Convenzione europea sull'affidamento);

in esecuzione della Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996⁸ concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori) e della Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000⁹ sulla protezione internazionale degli adulti (Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti);
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹⁰,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Autorità centrale della Confederazione

¹ L'Ufficio federale di giustizia è l'Autorità centrale della Confederazione per le Convenzioni citate in ingresso.

² L'Autorità centrale della Confederazione assume i compiti previsti dalla Convenzione dell'Aia sul rapimento di minori e dalla Convenzione europea sull'affidamento.

- 5 RS 101
- 6 RS 0.211.230.02
- 7 RS 0.211.230.01
- 8 RS ...
- 9 RS ...
- 10 FF ...

³ Per la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e per la Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti, l'Autorità centrale della Confederazione ha i compiti seguenti:

- a. trasmettere alle competenti autorità centrali del Cantone le comunicazioni provenienti dall'estero;
- b. fornire alle autorità estere informazioni sul diritto svizzero e sui servizi disponibili in Svizzera in materia di protezione del minore;
- c. rappresentare la Svizzera nei confronti di autorità centrali estere;
- d. fornire consulenza alle autorità centrali dei Cantoni nell'ambito dell'applicazione delle due Convenzioni;
- e. promuovere la cooperazione tra le autorità centrali dei Cantoni, con gli specialisti di cui all'articolo 4 e con le autorità centrali degli Stati contraenti.

Art. 2 Autorità centrali dei Cantoni

¹ Ogni Cantone designa un'autorità centrale per la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e per la Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti.

² Le autorità centrali dei Cantoni svolgono i compiti che le Convenzioni assegnano alle autorità centrali, fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3.

Sezione 2: Rapimenti internazionali di minori

Art. 3 Competenza

¹ I tribunali cantonali superiori giudicano, come istanze uniche, le domande in vista del ritorno di minori trasferiti o trattenuti illecitamente in Svizzera, e adottano le misure di protezione dei minori.

² È competente il tribunale del Cantone nel quale il minore soggiorna al momento dell'inoltro della domanda. In caso di cambiamento del luogo di soggiorno, il tribunale può trasferire il caso al tribunale dell'altro Cantone, se le parti e il tribunale richiesto acconsentono.

³ I Cantoni designano un'autorità unica per l'esecuzione.

Art. 4 Specialisti

In collaborazione con i Cantoni, l'Autorità centrale della Confederazione provvede alla creazione di una rete formata da specialisti e da istituzioni, a disposizione per consulenza, conciliazione e mediazione nonché per la rappresentanza di minori, e in grado di agire con la dovuta sollecitudine.

Art. 5 Procedura di conciliazione e di mediazione

¹ L'Autorità centrale o il tribunale cantonale adito avvia una procedura di conciliazione o di mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole.

² Le persone interessate sono adeguatamente esortate a partecipare a questa procedura.

Art. 6 Misure di protezione

¹ Il tribunale a cui è inoltrata la domanda in vista del ritorno del minore:

- a. designa un curatore al minore per le questioni riguardanti la procedura;
- b. regola, se necessario, le relazioni personali del minore con i genitori e ordina le misure necessarie a proteggere il minore.

² Se l'Autorità centrale ha ricevuto la domanda in vista del ritorno, il tribunale designato secondo l'articolo 3 capoversi 1 e 2 può ordinare, su richiesta dell'Autorità centrale o di una delle parti, le misure di protezione necessarie, anche se la domanda in vista del ritorno non è ancora stata trasmessa al tribunale stesso.

Art. 7 Procedura giudiziaria

¹ Se la procedura di conciliazione o di mediazione non permette di giungere a una soluzione consensuale che porti al ritiro della domanda, il tribunale cantonale decide sulla domanda con una procedura semplificata.

² Il tribunale ascolta il minore personalmente e in maniera adeguata o incarica uno specialista, a meno che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.

³ Il tribunale, nella misura del possibile, ascolta entrambi i genitori personalmente.

⁴ Il tribunale accerta, se del caso in collaborazione con l'Autorità centrale, se e in che modo può essere eseguito il ritorno del minore nello Stato in cui aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento.

Art. 8 Collaborazione internazionale

Il tribunale collabora, se necessario, con le autorità competenti dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, soprattutto per informarsi su quali misure tali autorità possono adottare per proteggere il minore.

Art. 9 Informazione

Il tribunale informa l'Autorità centrale sulle principali fasi procedurali e le comunica la decisione.

Art. 10 Ritorno e interesse del minore

Il ritorno mette il minore in una situazione intollerabile ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 1 lettera b della Convenzione dell'Aia sul rapimento di minori, in particolare se:

- a. il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde manifestamente all'interesse del minore;
- b. il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non è in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, o ciò non può essere ragionevolmente preteso da lui; e
- c. il collocamento presso terzi non corrisponde manifestamente all'interesse del minore.

Art. 11 Opinione del minore

L'opinione del minore ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 2 della Convenzione dell'Aia sul rapimento di minori va presa in considerazione anche quando si basa sulle circostanze del rapimento e sulle condizioni di accoglienza in Svizzera, tenendo conto tuttavia dell'influenza diretta esercitata dal genitore che si oppone al ritorno.

Art. 12 Decisione di ritorno

¹ Nella decisione di ritorno vengono disposte misure di esecuzione. La decisione va comunicata alle autorità preposte all'esecuzione.

² La decisione di ritorno e le misure di esecuzione sono valide in tutta la Svizzera.

Art. 13 Esecuzione e interesse del minore

L'autorità incaricata di eseguire la decisione di ritorno agisce nell'interesse del minore e cerca di favorire un ritorno volontario.

Art. 14 Rinvio dell'esecuzione

Il tribunale designato secondo l'articolo 3 capoversi 1 e 2 può rinviare l'esecuzione della decisione di ritorno, se sono sopravvenute circostanze straordinarie che vi si oppongono.

Art. 15 Modifica della decisione di ritorno

¹ Se dalla decisione di ritorno si sono prodotti mutamenti tali delle circostanze da opporsi a un ritorno, il tribunale competente secondo l'articolo 3 capoversi 1 e 2 può, su domanda, modificare la decisione.

² Il tribunale decide anche sull'annullamento dell'esecuzione.

Art. 16 Spese

L'articolo 26 della Convenzione dell'Aia sul rapimento di minori e l'articolo 5 paragrafo 3 della Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti sono applicabili al pagamento delle spese della procedura di conciliazione e di mediazione nonché a quelle della procedura giudiziaria e di esecuzione a livello cantonale e federale.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 17 Modifica del diritto vigente

La legge federale del 18 dicembre 1987¹¹ sul diritto internazionale privato è modificata come segue:

Art. 85

¹ In materia di protezione dei minori, la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996¹² sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

² In materia di protezione degli adulti, la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000¹³ sulla protezione internazionale degli adulti.

³ I provvedimenti adottati in uno Stato che non è parte alle Convenzioni menzionate ai capoversi 1 e 2 sono riconosciuti se sono stati adottati nello Stato di dimora abituale del minore o dell'adulto.

⁴ I tribunali o le autorità svizzeri sono inoltre competenti se lo esige la protezione di una persona o dei suoi beni.

Art. 18 Disposizione transitoria

Le disposizioni della presente legge che concernono i rapimenti internazionali di minori sono applicabili anche alle domande già inoltrate presso istanze cantionali.

¹¹ RS 291

¹² RS ...

¹³ RS ...

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo previsto dagli articoli 141 capoverso 1 lettera d numero 3 e 141*a* Cost. per i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o la cui attuazione richiede l'emanazione di leggi federali.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 2.

